

STATUTO

ANTHEA S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA DELLA LONTRA 30

Numero REA: RN - 305917

Codice fiscale: 03730240409

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-01-2017 - Statuto completo	2
--------------------------------------------------------------	---

Allegato "A" all'atto del 20 dicembre 2016 - Rep.12270/8478

STATUTO
ANTHEA S.r.l.

Art.1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata “ANTHEA s.r.l.”.

Art.2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Rimini (RN)

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione

dell'organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, filiali, succursali, agenzie, uffici con deliberazione dell'organo di Amministrazione.

2.4 La decisione dell'organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art.3 - Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio degli enti pubblici che direttamente e/o indirettamente (per il tramite di Società da essi interamente partecipate, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituite per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), ne sono soci o affidanti, nell'interesse degli stessi. Pertanto nei casi in cui la partecipazione di un ente pubblico alla Società fosse mediata da una società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite, nel presente articolo il termine “soci” dovrà intendersi riferito all'ente pubblico socio indiretto e non alla società intermedia da esso interamente partecipata.

3.2 I predetti servizi sono definiti da parte degli enti pubblici soci o affidanti, sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la Società svolge in regime di affidamento diretto.

In quanto “società in house”, la società è obbligata a conseguire, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, una percentuale del proprio fatturato non inferiore a quella stabilita dalle norme di legge vigenti e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.3 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società Svolge e potrà svolgere i servizi e/o le attività riconducibili alle seguenti aree:

3.3.1 servizi di facility management afferenti il patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) conservazione del patrimonio degli enti soci o affidanti, che comprende l'insieme degli interventi di riparazione e ripristino - aventi natura di manutenzione ordinaria - volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei beni;

b) valorizzazione del patrimonio degli enti soci o affidanti, che comprende l'insieme degli interventi - aventi natura di manutenzione straordinaria e da realizzarsi anche su beni demaniali - di sostituzione, adeguamento, rinnovamento ed ampliamento, volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;

c) gestione del patrimonio degli enti soci o affidanti, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi, anche ai fini dello sfruttamento economico.

3.3.2 Servizi e/o attività afferenti il territorio degli enti soci o affidanti, ricadenti in:

a) interventi manutentivi, sia di natura ordinaria che straordinaria, su:

- a.1) rete viaria urbana e extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico;
- a.2) impianti di illuminazione pubblica, con o senza acquisto di energia elettrica per il loro funzionamento per conto degli enti committenti;
- a.3) aree a verde pubblico;
- b) interventi di lotta antiparassitaria, derattizzazione, demuscazione, attività fitoiatriche ed igiene degli ambienti, volti al contenimento degli agenti infestanti presenti prevalentemente in ambiente urbano.

3.3.3 Servizi e/o attività di vario genere, che siano strutturalmente collegati con la manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero con la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e del territorio degli enti soci o affidanti, ovvero che con essa presentino affinità organizzative, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) le attività strumentalmente rese all'interno dei cimiteri quali:

- a.1) la manutenzione ordinaria e straordinaria di lampade votive cimiteriali con acquisto e fornitura ai committenti dell'energia elettrica;
- a.2) le operazioni per la sepoltura, sia di inumazione che di tumulazione, con le relative esumazioni ed estumulazioni e le funzioni di polizia mortuaria e necroscopiche riferite al trasporto funebre;
- a.3) la manutenzione del verde ornamentale all'interno del cimitero;
- a.4) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali;
- b) le attività strumentali ed accessorie all'incasso di:

b.1) entrate patrimoniali ed assimilate;

b.2) sanzioni relative alle infrazioni amministrative che sono di competenza dei soci o affidanti, ivi compresa l'attività di esazione volontaria;

3.3.4 Servizi energetici e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) attività nel campo della ricerca per l'approvvigionamento, l'utilizzo ed il recupero delle energie;
- b) attività per la fornitura di combustibile, la costruzione, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché l'esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento;

c) l'espletamento di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi nel campo dei servizi energetici (Energy Service Company), per conto dei soci o affidanti;

3.4 Servizi di facility management afferenti il patrimonio mobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) gestione (svolgimento delle procedure per l'acquisizione della disponibilità, inventariazione, conservazione e manutenzione) del parco veicoli di servizio degli enti soci o affidanti.

3.5 La Società può partecipare ad altre società nel caso in cui sia previsto da disposizione di legge. La decisione dell'assunzione di partecipazioni in altre società deve essere autorizzata dai soci, così come prevede l'art. 11 che segue, e la motivazione dell'autorizzazione deve indicare anche le relative ragioni del collegamento con l'attività della Società.

3.6 La Società svolge, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art.5 della Legge Regione Emilia -Romagna 29 luglio 2004 n.19, per mezzo di una Società appositamente costituita, le attività funebri, consistenti nel disbrigo, su mandato dei familiari delle persone decedute, delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione del funerale, nonché il trasporto di persone decedute.

3.7 Unicamente per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie nei confronti di terzi, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art.4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 7.548.618,00 (euro settemilionicinquecentoquarantotomilaseicentodiciotto virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pubblici. Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le Società a totale partecipazione - diretta o indiretta - di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.

5.3 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

5.4 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi devono essere garantiti da una polizza di assicurazione o da una fidejussione bancaria; la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

5.5 Le quote sociali possono essere attribuite anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Art. 6 - Variazioni del capitale

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione.

6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art.5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

6.7 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art.7 - Recesso

7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:

- a) nei casi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto;
- b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano

una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art.2468 quarto comma C.C.;

c) ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni di modifica dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie;

7.2 Qualora la Società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero delibere lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.

7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla Società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla Società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.

7.5 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della Società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente;

si applica in tal caso il 10 comma dell'articolo 1349 Codice Civile.

7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla Società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la Società viene posta in liquidazione.

Art. 8. Versamenti e finanziamenti dei soci

8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della Società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci.

Art.9 - Quote

9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto.

9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.

9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, né costituire pigni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.

Art.10 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento

10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo le disposizioni dello statuto, decorsi due anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della Società e fermo restando il rispetto del limite previsto all'art. 5 che precede.

10.2 Prima della scadenza del termine di cui al comma precedente le partecipazioni sono trasferibili solo ad altri soci e/o a Società da essi interamente partecipate o controllate, a Società che controllano il socio o sono soggette al medesimo controllo del socio, ai sensi dell'art. 2359 1° comma C.C. (cessione infragruppo) e con capitale incedibile per legge o per statuto.

10.3 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una Società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa al trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della Società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante. Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle quote di partecipazione e dei diritti nulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica all'organo amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.

10.4 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza. Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio che ha manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art.7 che precede, fatta eccezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento.

10.5 Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla data di iscrizione al registro imprese della Società.

10.6 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente articolo 10.3, fatti dal socio a Società dallo stesso partecipate - direttamente o indirettamente - il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.

10.7 In caso di trasferimento di quote in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Art.11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;
- b) nomina dell'organo amministrativo;
- c) nomina dell'organo di controllo e/o di revisione e determinazione dei relativi poteri, competenze e compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- d) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;
- e) modifiche dello statuto;
- f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) approvazione del budget;
- h) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti, non previsti nel budget;
- i) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);
- i) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero)
- k) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- l) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- m) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel budget;
- n) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con gli enti pubblici partecipanti, o affidanti e/o alla modificazione degli stessi.

11.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, tranne nei casi previsti dal comma seguente.

11.4 Ai sensi dell'art.2468 del codice civile ai singoli soci, disgiuntamente fra loro in ragione dei servizi da ciascuno di essi affidati alla Società, vengono riconosciuti i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della Società:

- a) decisione in ordine all'attivazione di indagini di "customer satisfaction" sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;
- b) decisione sulla individuazione del sistema di monitoraggio della qualità sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;
- c) decisione sulle caratteristiche delle "carte dei servizi" da allegare ai disciplinari dei servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio.

Art.12 - Organi della società

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Art.13 - Assemblea dei soci convocazione

13.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Rimini.

13.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

13.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dai libri sociali, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno Otto giorni prima dell'assemblea.

13.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.14 - Assemblea dei soci intervento in assemblea

14.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

14.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

14.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire

all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altra soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della Società.

14.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video

collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.15 - Presidenza e verbalizzazione

15.1 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal vice-presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

15.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.

15.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

15.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art.16 - Decisioni dei soci - quorum

16.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente.

Art.17 - Amministrazione della Società

17.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti, la Società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dello loro carica.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà del consiglio di amministrazione, del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

17.2 i soci determinano la forma dell'organo amministrativo, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

17.3 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.

17.4 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

17.5 Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.

17.6 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art.2390 C.C., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

17.7 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della Società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

17.8 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche fra persone estranee alla Società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

Art.18 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

18.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

18.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

18.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.4 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

18.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Rimini.

18.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

18.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

18.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

18.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente.

18.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ovvero singole categorie di atti ad uno solo dei suoi membri - che in tal caso assume la carica di amministratore delegato - compreso il presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art.2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del C.C. nonché le seguenti materie:

a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget annuale, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)

b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Art.19 - Rappresentanza legale

19.1 La rappresentanza legale della Società spetta:

a) all'amministratore unico, nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico;

b) al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, se nominato, nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

19.2 La rappresentanza legale della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art.20 - Compensi degli amministratori

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

20.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

a) un compenso all'amministratore unico, o, se nominato, all'amministratore delegato;

b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe,

con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

Art.21 - Organo di controllo e/o di revisione

21.1 Qualora obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che detto organo sia composto per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

Art.22 - Bilancio preventivo

22.1 La Società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425;
- d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità;

22.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

22.3 Il primo bilancio preventivo della Società verrà predisposto con riferimento al terzo esercizio successivo a quello di iscrizione della Società al Registro delle Imprese.

22.4 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

Art.23 - Relazioni semestrali

23.1 L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

23.2 Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art.24 - Esercizi sociali, bilancio e utili

24.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

24.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

24.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci.

Art.25 - Trasmissione degli atti ai soci

25.1 L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

25.2 Gli organi amministrativi e tecnici dei soci - diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi - direttamente e/o indirettamente - dalla Società.

25.3 Su richiesta dei soci - diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi - direttamente e/o indirettamente - dalla Società.

Art.26 - Controllo da parte dei soci.

26.1 Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci - diretti e/o indiretti - la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;

b) a mezzo di un apposito organismo di controllo - coordinamento dei soci - costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché prevede le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci;

c) mediante la definizione da parte dei soci - diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci - diretti e/o indiretti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Art.27 - Scioglimento e liquidazione

27.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Art.28 - Norme di rinvio

28.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile.

F.to: ANDREA SUCCI

CIRO GRAZIANO SERIPA NOTAIO (segue Sigillo).